

LEGGE REGIONALE

"Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973 n°24 contenente provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche".

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973 n°24 contenente provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche".

Il Consiglio Regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1, lett. b) della legge regionale 30 agosto 1973, n°24, concernente "Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche" è autorizzato nell'anno finanziario 1974 un ulteriore impegno di spesa di f. 165.000.000.

Art. 2

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in f. 165.000.000, si farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 264 del

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

lo stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dello esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dalla citata legge regionale 30 agosto 1973, n°24.

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art.60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 17 dicembre 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro